SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1183)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti
e « ad interim » della Marina Mercantile

(COLOMBO VITTORINO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

col Ministro della Difesa

(RUFFINI)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

NELLA SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1978

Servizio antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile sui quali non si svolge attività commerciale di linea di passeggeri e di merci

ONOREVOLI SENATORI. — È nota la grave situazione in atto esistente — per ciò che attiene al servizio antincendi — in molti aeroporti statali minori, in cui si svolge attività aerea commerciale non di linea ovvero solamente attività didattica, turistica, di taxi aereo e di lavoro aereo. In siffatti aeroporti manca, per lo più, il servizio antincendi assicurato dallo Stato (Ministero dell'interno, cui competerebbe per legge, o — quanto meno — Aeronautica militare), e si è cercato sinora di sopperire a tale carenza con una soluzione che in effetti non trova riscontro nella vigente normativa, per la maggioranza dei casi utilizzando attrezzature e personale degli aero club e delle associazioni che operano sull'impianto.

Tale soluzione di fatto non può, naturalmente, più a lungo essere tollerata, particolarmente dopo che il Consiglio di Stato, richiesto di un parere da parte del Ministero dei trasporti, ha espresso l'avviso che, stante l'attuale situazione legislativa:

1) su tutti gli aeroporti statali (civili o militari aperti al traffico aereo civile) il ser-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

vizio antincendi per le esigenze dell'aviazione civile deve essere prestato a cura del Ministero dell'interno, prescindendo dal tipo di attività svolta nell'aeroporto (sia essa commerciale, turistica o anche del solo aero club che vi ha sede), in base al disposto dell'articolo 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

2) il servizio antincendi di cui al punto precedente deve essere espletato dal Ministero dell'interno esclusivamente con proprio personale e non anche da personale estraneo alla predetta Amministrazione, sia pure previo riconoscimento della relativa idoneità e sotto la responsabilità dello stesso Dicastero dell'interno.

Con l'unito disegno di legge si vuole, pertanto, con tutta l'urgenza che il caso richiede, evitare alla competente Amministrazione dei trasporti di dover adottare un drastico provvedimento di chiusura al traffico di tutti quegli aeroporti ove il servizio antincendi non sia espletato dal personale del Ministero dell'interno. Un tale provvedimento coinvolgerebbe, in pratica, l'intera rete aeroportuale minore, con gravissime conseguenze per il traffico aereo commerciale non di linea, nonchè per i titolari di licenze ai sensi dell'articolo 788 del codice della navigazione (lavoro aereo, scuole di volo, ecc.), che si troverebbero, all'improvviso, nella impossibilità di continuare ad espletare le proprie attività, e con connesse serie ripercussioni sui livelli occupazionali nel relativo settore.

L'unito disegno di legge non ha, ovviamente, e non può avere, la finalità di risolvere in via globale tutti i problemi che affliggono la rete aeroportuale minore (manutenzione degli impianti, assistenza al volo, vigilanza da parte degli organi periferici dell'Amministrazione dell'aviazione civile), ma intende, come si è detto, eliminare la più notevole delle carenze normative attualmente esistenti in materia; per una sistemazione completa e definitiva del settore è peraltro in via di predisposizione un provvedimento legislativo *ad hoc*, di cui la previsione contenuta nell'unito disegno di legge è pertanto una necessaria anticipazione.

In particolare, con l'articolo 1, si prevede l'affidamento del servizio antincendi a proprio personale in quegli aeroporti ove non si effettui traffico commerciale di linea per il trasporto aereo di persone e di merci non compresi tra quelli elencati nella tabella annessa al disegno di legge, per i quali è ritenuto invece necessario il mantenimento dell'attuale normativa, che dispone l'espletamento del servizio a cura del Ministero dell'interno. Negli aeroporti previsti dall'articolo 1 il servizio sarà affidato a coloro che in effetti utilizzano l'impianto, vale a dire ai gestori degli aeroporti o delle aerostazioni ovvero ai titolari di licenze ex articolo 788 del codice della navigazione.

Lo stesso articolo 1 rinvia a provvedimenti ministeriali la concreta regolamentazione del servizio, per il quale (articolo 2) potrà essere richiesto un corrispettivo nel caso che venga svolto a favore di terzi, con tariffa da approvarsi dal Ministero dei trasporti.

L'articolo 3 prevede che negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile, il servizio antincendi continui ad essere temporaneamente espletato secondo le attuali modalità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile non compresi nella tabella *A* annessa alla presente legge il servizio antincendi può essere affidato agli enti gestori degli aeroporti o delle aerostazioni, ovvero ai titolari delle licenze di cui all'articolo 788 del codice della navigazione, eventualmente riuniti in consorzio, che esplichino la propria attività nell'aeroporto.

Nel caso di affidamento, il servizio antincendi è espletato a cura e spese dei soggetti di cui al precedente comma, con personale in possesso di apposita abilitazione rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Le spese per l'addestramento del personale, ai fini dell'abilitazione, sono a carico dei soggetti ai quali è affidato il servizio antincendi.

Il Ministero del'interno determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma.

La responsabilità della regolarità e della efficienza dei servizi nell'ambito dell'aeroporto compete ai soggetti di cui al primo comma. L'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco controlla l'esatto adempimento delle determinazioni adottate dal Ministero dell'interno ai sensi del secondo comma e, ove riscontri inadempienze, promuove il provvedimento di sospensione dell'attività di volo, fino a quando non risultino adottate le misure prescritte.

Art. 2.

Nel caso che la prestazione del servizio antincendi venga effettuata in favore di ter-

zi, coloro che espletano il servizio in conformità all'articolo 1 potranno richiedere un corrispettivo la cui tariffa è sottoposta alla approvazione del Ministero dei trasporti.

Le prestazioni in favore degli aeromobili di Stato sono effettuate gratuitamente.

Art. 3.

Fino a quando non verrà diversamente disposto, nulla è innovato per quanto riguarda le modalità con le quali il servizio antincendi viene attualmente espletato negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile.

TABELLA *A*

Alghero
Bari
Bergamo Orio al Serio
Bologna
Brindisi
Cagliari
Catania-Fontanarossa
Crotone
Genova
Lamezia Terme
Lampedusa
Milano Linate
Milano Malpensa
Napoli
Olbia
Palermo Punta Raisi
Pantelleria
Pisa
Reggio Calabria
Rimini
Roma Ciampino
Roma Fiumicino
Ronchi dei Legionari
Torino
Trapani
Treviso
Venezia Tessera
Verona Villafranca